



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 396 Del 14-09-23

Oggetto: RICORSO AL TAR MARCHE S. C. U. SRL / COMUNE. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 13:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	A
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 14-09-2023

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 12-09-2023

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- di recente sono stati notificati a questa Amministrazione Comunale quattro ricorsi promossi dinanzi al TAR Marche da quattro distinte società rappresentate dallo Studio Legale Avv.ti Maria Lalla e Andrea Paolucci, tutti inerenti la medesima materia e, precisamente, la richiesta di annullamento di atti riguardanti la quantificazione del contributo di costruzione in sede di rilascio di permessi di costruire e la condanna del Comune alla restituzione della somma a titolo di contributo corrisposta da ciascuna società e non dovuta, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del versamento a quello del soddisfo;
- il quarto ricorso è stato notificato il 20.07.2023 dalla S. C. U. srl e assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 48927 del 21.07.2023;

VISTA la relazione con la quale il Dirigente Settore VI - Servizio Edilizia Privata, evidenziando che tutti i ricorsi mettono in discussione criteri generali di valutazione del servizio relativi sia al calcolo del contributo di costruzione che alla definizione degli interventi edilizi in relazione alla recente evoluzione della normativa vigente in materia, ha consigliato la costituzione nei suddetti giudizi per la difesa degli interessi del Comune;

CONSIDERATO CHE:

- questo Ente in vigore del vecchio codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del suddetto decreto legislativo, faceva riferimento alle Linee Guida ANAC n 12 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n°264 del 13/11/2018) relative alle procedure di "best practice" da seguire per l'affidamento dei servizi legali, le quali Linee Guida al punto 3.1.4.1 contemplavano, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, specie nei casi di consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato;
- il suddetto art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 risulta abrogato e il suo contenuto è confluito nell'art. 56, c. 1. lett. h) del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- questo Ente, in mancanza di nuove indicazioni di "best practice" intende far riferimento alle autorevoli procedure dettate dalle suddette Linee Guida, tra le quali quella enunciata dal sopra indicato punto 3.1.4.1.;

EVIDENZIATO CHE ogni affidamento di incarico legale deve essere improntato anche al rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato previsti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del suddetto Nuovo Codice degli Appalti;

DATO ATTO CHE:

- l'Avv. Cristina Cingolani, come riportato in precedenza, è stata incaricata per la difesa delle ragioni dell'Ente in altri contenziosi inerenti la medesima materia di quello di cui si tratta;
- sussiste, quindi, una connessione oggettiva, tra la materia trattata precedentemente dall'Avv. Cingolani e quella del procedimento notificato in data 21.07.2023 dalla S. C. U. srl e assunto al protocollo generale al n. 48927 del 21.07.2023;

PRECISATO CHE:

- il Servizio Affari Legali ha provveduto a richiedere all'Avv. Cristina Cingolani apposito preventivo per la costituzione in giudizio;

- il legale con PEC assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 53710 del 10.08.2023 ha evidenziato che in base al D.M. 147/2022 (controversie del valore da € 5.200,00 a € 26.000,00) il preventivo di spesa per ciascun giudizio ammonterebbe ad € 2.570,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CAP, ma che in considerazione dell'oggetto comune o analogo dei quattro ricorsi, il preventivo proposto è di € 2.000,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CAP, quindi € 2.918,24 da applicarsi ad ogni ricorso;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel ricorso promosso dinanzi al TAR Marche dalla S. C. U. srl e assunto al protocollo generale al n. 48927 del 21.07.2023;

- dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Cristina Cingolani e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, parte ricorrente viene indicata nel presente atto soltanto con le iniziali del nome per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy;

- l'ulteriore necessità di individuare in modo certo il ricorrente viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso Prot. n. 48927 del 21.07.2023, contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento promosso dinanzi al TAR Marche dalla S. C. U. srl, descritto in premessa ed assunto al protocollo generale al n. 48927 del 21.07.2023;

- di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Cristina Cingolani e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;

- di precisare che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli

art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, il nome della parte ricorrente non viene indicato nel presente atto per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e la necessità di individuare in modo certo il ricorrente viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso Prot. n. 48927 del 21.07.2023, contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;

- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio, Dott. Sergio Morosi, l'attuazione del presente provvedimento;

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 , c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
"" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di costituirsi, per la difesa degli interessi dell'Ente, nel procedimento promosso dinanzi al TAR Marche dalla S. C. U. srl, descritto in premessa ed assunto al protocollo generale al n. 48927 del 21.07.2023;

- di dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico all'Avv. Cristina Cingolani e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire al legale apposita delega nei modi di legge;

- di precisare che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679 e del combinato disposto degli art. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18, il nome della parte ricorrente non viene indicato nel presente atto per ragioni di garanzia di protezione dei dati personali in relazione a motivi di tutela della riservatezza e della privacy e la necessità di individuare in modo certo il ricorrente viene garantita dal fatto che i suddetti dati vengono indicati in modo completo nel ricorso Prot. n. 48927 del 21.07.2023, contenuto nella cartellina istruttoria, ma che non viene materialmente allegato all'esemplare destinato alla pubblicazione all'albo pretorio online;

- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio, Dott. Sergio Morosi, l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 14-09-23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 14-09-23

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-09-23 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 14-09-23

Segretario Generale
Morosi Sergio